



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 196

del 29/10/2012

O G G E T T O

P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse VII – Azione 7.1.1 “Piani Integrati di Sviluppo Urbano di città medio/grandi. Progetto: Giovani in Città – Rete di Laboratori Urbani a finalità artistica e sociale. – Autorizzazione in favore del difensore Comune di Molfetta, Avv. Carlo Tangari, a dichiarare cessata la materia del contendere nel giudizio n. 2000/2011 pendente dinanzi alla III Sezione del TAR Puglia Bari.

L'anno duemiladodici, il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
MINUTO	Anna Carmela	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 743 del 19.4.2011 la Regione Puglia approvava l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento dei "piani integrati di sviluppo urbano di città medio-grandi" in attuazione dell'Azione 7.1.1 del P.O. FESR 2007-2013;
- La procedura selettiva si articola in una prima fase, in cui la Commissione procede alla valutazione delle proposte ritenute ammissibili, compilando la rispettiva graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'"Allegato A" al bando;
- Successivamente, le domande di candidatura collocatesi in posizione utile, nei limiti della disponibilità finanziaria assicurata dalla Regione, partecipano alla "fase negoziale" con quest'ultima, avente ad oggetto:
 - a) *la definizione di dettaglio della proposta, eventualmente articolata in più interventi;*
 - b) *l'individuazione e la selezione delle operazioni a valere sulle Azioni 7.1.1 e 7.2.1 del PPA dell'Asse VII – PO FESR 2007-2013;*
 - c) *l'eventuale individuazione, a scopo indicativo, di operazioni definite a valere su altre Azioni ed Assi del PO FESR 2007-2013 o su altri strumenti finanziari, che possano contribuire in modo significativo agli obiettivi di valorizzazione integrata".*
- Questo Comune presentava, entro il termine assegnato, la propria domanda di candidatura al finanziamento del progetto denominato "Giovani in città – rete di Laboratori Urbani a finalità artistica e sociale", del valore complessivo di € 5.680.000,00 (di cui € 4.580.000,00 a valere sul finanziamento regionale ed € 1.100.000,00 quale quota di cofinanziamento a totale carico del Comune stesso).
- Il progetto si articola, in particolare, nei seguenti interventi:
 - recupero statico, igienico e funzionale di "Palazzo Tattoli" ed edifici adiacenti (dell'importo di € 3.500.000,00);
 - ristrutturazione del Centro per minori di Via Sant'Orsola nel centro storico di Molfetta (dell'importo di € 30.000,00);
 - ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile comunale di piazza delle Erbe 3, sede della Scuola Popolare di Musica "A.Dvorak" (dell'importo di € 1.000.000,00);
 - completamento dell'ex capannone ASM, da destinare a Centro sociale per minori (dell'importo di € 1.100.000,00) quale quota di co-finanziamento;
- In esito alla valutazione dei progetti di cui sopra, con determinazione 8.8.2011 n. 461 il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia approvava l'elenco provvisorio di quelli ammessi alla successiva fase negoziale nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie indicate nella predetta deliberazione di G.R. n. 743/2011 (pari ad € 52.000.000,00);
- Con determinazione 20.9.2011 n. 544 il medesimo Dirigente, a seguito dell'esame delle osservazioni pervenute da taluni Comuni, approvava in via definitiva la graduatoria delle domande di candidatura ammesse alla fase negoziale;
- In base alla predetta disponibilità finanziaria, solo i Comuni classificatisi nelle prime 11 posizioni potevano

beneficiare del finanziamento richiesto;

- Pertanto, il progetto di questo Comune, essendo collocato in 19^a posizione con il punteggio di 14,94, non rientrava fra quelli ammessi alla successiva fase negoziale propedeutica all'erogazione del finanziamento;
- Con ricorso notificato in data 14.11.2011 questo Comune impugnava, quindi, i predetti provvedimenti con cui era stata approvata la graduatoria delle domande di finanziamento, contestandone la legittimità nella parte in cui non includeva il Comune tra i primi 11;
- La Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare veniva fissata per il giorno 15.12.2011;
- Alla vigilia della Camera di Consiglio, la Regione depositava in giudizio delibera di G.R. 22.11.2011 n. 2578, adottata successivamente alla notifica del ricorso e pubblicata sul B.U.R.P. n. 193 del 14.12.2011, con cui aveva stabilito di incrementare la dotazione finanziaria dell'avviso pubblico per l'attuazione degli interventi in questione di € 14.000.000,00, dando mandato al Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, in qualità di Responsabile della Linea di intervento in questione, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari;
- Per effetto della predetta delibera le risorse disponibili consentivano il finanziamento delle candidature presentate dai Comuni classificatisi ai primi 17 posti;
- Il Comune di Molfetta, classificato al 19° posto in graduatoria, rimaneva quindi escluso dal finanziamento nonostante l'ampliamento delle risorse;
- Pertanto, con motivi aggiunti notificati in data 23.12.2011 impugnava la predetta delibera di G.R. n. 2578/2011 e i successivi provvedimenti dirigenziali emanati in esecuzione di essa;
- La Camera di Consiglio per la discussione della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati veniva, quindi, rifissata al 26.1.2012;
- Nel corso di tale Camera di Consiglio la Regione eccepeva l'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare prospettando la presunta disponibilità di risorse finanziarie idonee ad assicurare la copertura dell'importo richiesto dal Comune a titolo di contributo per la realizzazione del piano di rigenerazione urbana;
- Il Presidente della III Sezione del TAR invitava, quindi, la Regione ad operare una puntuale ricognizione dei fondi effettivamente disponibili per accertare la circostanza da essa prospettata e la permanenza dell'interesse al ricorso del Comune di Molfetta;
- La discussione dell'istanza cautelare veniva, quindi, rinviata alla Camera di Consiglio dell'8.3.2012;
- Nelle more di quest'ultima, il difensore del Comune - Avv. Carlo Tangari - proponeva ancora motivi aggiunti per dedurre gli ulteriori vizi riscontrati a seguito dell'accesso all'intera documentazione della Regione Puglia; e ciò, per l'ipotesi che alla data della Camera di Consiglio già fissata per il giorno 8.3.2012, la ricognizione dei fondi operata dalla Regione non sortisse esito favorevole;
- L'udienza veniva, quindi, ulteriormente rinviata al 5.4.2012 per l'esame dei motivi aggiunti da ultimo notificati;
- Nell'ambito di tale Camera di Consiglio la Regione non forniva alcun elemento idoneo a garantire, allo stato degli atti, il finanziamento del Comune di Molfetta;
- La causa passava, quindi, in decisione;

- Con ordinanza n. 248/2012, pubblicata in data 6.4.2012, la III Sezione del TAR ha accolto l'istanza cautelare del Comune di Molfetta sulla base della seguente motivazione:
 - “Considerato che il Comune ha impugnato la graduatoria di concessione dei finanziamenti (relativi all'azione 7.1.1. P.O. FERSR 2007-2013 «piani integrati di sviluppo urbano di città medio-grandi») essendosi collocato in posizione non utile (diciannovesima);*
 - considerato che l'Ente ha impugnato con motivi aggiunti lo scorrimento della graduatoria a seguito di un ulteriore finanziamento per il quale sono state sovvenzionate le iniziative fino alla posizione 17;*
 - considerato che, tra le numerose contestazioni contro la valutazione della propria proposta, pare prima facie fondata la censura relativa al criterio n. 5 (continuità strategica rispetto agli interventi realizzati nell'ultimo triennio); il punteggio infatti è assegnato anche per gli interventi in corso e da tale punto di vista la Regione non ha tenuto in conto del contratto di quartiere II e del PIRP Madonna dei Martiri pur essendo destinati alle stesse finalità, come comunque evidenziato nel documento programmatico di rigenerazione urbana allegata alla domanda (pagine 20-21);*
 - considerato che da tale conclusione deriva il riconoscimento di punti +1;*
 - considerato che il secondo atto recanti motivi aggiunti (che non sembrano tardivi) contesta il punteggio (anche) del Comune di Mesagne; in particolare, riguardo alla voce 6 «esecutività e cantierabilità degli interventi», questo Ente non avrebbe dovuto ottenere alcun punteggio (invece di p. 1) perché la progettazione è solo quella preliminare e il progetto necessita di un parere (in quanto l'area rientra nella perimetrazione del PAI);*
 - considerato che tale motivo pare ad una prima delibazione fondato;*
 - considerato da ciò discenderebbe che il Comune di Molfetta otterrebbe punti 15,94 (anziché 14,94) e supererebbe il Comune di Mesagne che conseguirebbe 15,91, anziché 16,91;*
 - considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, ai sensi dell'articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104”.*
- Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 428 del 5.7.2012 la Regione ha stabilito di rettificare la graduatoria impugnata condividendo pienamente il contenuto dell'ordinanza del TAR con cui era stata rilevata l'erroneità della valutazione del progetto del Comune di Molfetta in accoglimento dell'istanza cautelare presentata;
- Per effetto di tale modifica il Comune di Molfetta è asceso definitivamente in graduatoria dal 19° al 16° posto, in posizione utile per l'ammissione alla fase di concertazione con la Regione propedeutica al finanziamento nella misura integralmente richiesta anche a seguito dell'intervenuto aumento della dotazione finanziaria con la delibera di G.R. 12.6.2012 n. 1217;
- In data 4.9.2012 ha avuto inizio la predetta fase negoziale, che si è conclusa con esito positivo in data 27.9.2012;
- Nel verbale di quest'ultima seduta si è concordato, in particolare, che questo Comune avrebbe dovuto trasmettere, entro il 31.10.2012, ai fini della sottoscrizione del disciplinare per l'erogazione del finanziamento, tra l'altro, “atto dell'amministrazione di rinuncia al contenzioso presso il TAR Puglia”;
- Detto verbale è stato trasmesso dal Responsabile del procedimento al difensore del Comune per le valutazioni di competenza;

- Con nota del 26 ottobre 2012 il difensore del Comune - avv. Carlo Tangari - ha riferito quanto segue:
“Con riferimento al giudizio in oggetto, rappresento quanto segue alla luce degli ultimi sviluppi procedurali intervenuti. A seguito dell’ordinanza 6.4.2012 n. 248 della III Sezione del TAR Puglia-Bari di accoglimento dell’istanza cautelare da noi proposta contestualmente al ricorso, la Regione Puglia ha adottato determinazione 5.7.2012 n. 428, con cui, condividendo il contenuto della predetta ordinanza, ha stabilito di rettificare nei termini da questa indicati il punteggio del Comune di Molfetta.
Per effetto di tale provvedimento, recante statuizione autonoma rispetto alla definizione nel merito della causa ed indipendente dall’esito di quest’ultima, codesta Amministrazione è ascesa in graduatoria al 16° posto, in posizione utile – anche in virtù dell’incremento della dotazione finanziaria medio tempore intervenuto con la delibera di G.R. 12.6.2012 n. 1217 – per l’ammissione alla fase di concertazione con la Regione propedeutica al finanziamento nella misura integralmente richiesta.
Dalla documentazione fornitami dall’Ufficio tecnico di codesto Comune rilevo, inoltre, che quest’ultima fase si è conclusa con esito positivo nella seduta del 27.9.2012 tenutasi presso il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia tra i tecnici di entrambe le parti.
Nel verbale della predetta seduta si è concordato che codesta Amministrazione debba trasmettere, entro il 31.10.2012, “al fine di consentire il necessario impegno di spesa da parte della Regione Puglia, la seguente documentazione: ... - atto dell’amministrazione di rinuncia al contenzioso presso il TAR Puglia”.
A riguardo, riscontrando la richiesta di parere formulatami su tale specifico punto dal Responsabile del procedimento, evidenzio che con la predetta determinazione 5.7.2012 n. 428 la Regione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata da codesto Comune con il ricorso in oggetto, riconoscendo spontaneamente al medesimo il maggior punteggio necessario per l’ammissione alla fase negoziale propedeutica alla concessione del finanziamento.
Trattandosi di provvedimento emanato in autotutela, senza attendere l’esito della decisione di merito e sulla scorta degli ulteriori approfondimenti istruttori espletati dalla stessa Regione, deve ritenersi cessata la materia del contendere del giudizio in oggetto.
Tale effetto consegue, infatti, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del Codice del processo amministrativo, all’adozione nel corso del giudizio di provvedimenti integralmente satisfattivi della pretesa del ricorrente.
Alla luce di quanto precede, con l’atto amministrativo richiesto dalla Regione ai fini della stipula del disciplinare di finanziamento entro il 31.10.2012 – ad adottarsi dallo stesso organo che ha promosso la lite (e, quindi, dalla Giunta comunale) – vorrà codesto Comune autorizzarmi formalmente a chiedere al TAR di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio in oggetto, con compensazione di spese”.
- alla stregua di tutto quanto precede, di deliberare in conformità all’avviso espresso dal difensore del Comune nella nota appena riportata;

Tutto ciò premesso,

vista la nota del difensore del Comune, avv. Carlo Tangari del 26.10.2012 acquisita in data 29.10.2012;

vista la determinazione n. 428 del 5.7.2012 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;

visto il verbale della seduta del 27.9.2012 tenutasi presso la sede del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia tra i tecnici di quest'ultima e del Comune, con cui è stata conclusa con esito positivo la fase negoziale propedeutica all'erogazione del finanziamento;

considerato che, alla luce dei provvedimenti appena menzionati, è stato integralmente conseguito l'obiettivo per il cui raggiungimento, con delibera di G.C. n. 217 del 14.11.2011, si era stabilito di impugnare davanti al TAR Puglia la determinazione 20.9.2011 n. 544 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia di approvazione in via definitiva della graduatoria delle domande di candidatura ammesse alla fase negoziale per l'attuazione dell'Azione 7.1.1. del P.O. FESR 2007-2013, denominata "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio-grandi", laddove il Comune di Molfetta risultava escluso dalla predetta fase;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore LL.PP. e quello favorevole (senza impegno di spesa) del Dirigente del Settore Economico finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs n. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto contenuto in premessa che qui s'intende integralmente riportato e riscritto, di:

1. autorizzare il difensore del Comune, avv. Carlo Tangari, a chiedere al TAR Puglia, Bari, Sez. III, di dichiarare cessata la materia del contendere nel giudizio n. 2000/2011, con compensazione delle spese processuali.
2. Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci, in qualità di Dirigente del Settore Territorio "ad interim".
3. Dare mandato al Dirigente del Settore Territorio di trasmettere con urgenza copia della presente deliberazione al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ed all'avv. Carlo Tangari per gli adempimenti conseguenziali.
4. Trasmettere il presente atto ad avvenuta esecutività al:
 - Responsabile procedimento;
 - Settore TERRITORIO
 - Settore Economico e Finanziario;per quanto di loro competenza.

5. Dichiarare con separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendone i presupposti di urgenza alla stregua di quanto sopra illustrato.

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 30/10/2012 al 14/11/2012 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 30/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Michele CAMERO

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267**;

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

-
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Michele CAMERO

lì, _____

Per l'esecuzione
Al Sig. Segretario generale
Al Sig. Direttore di ragioneria
Al Sig. _____
All'URP